Firmato digitalmente da
TURA: 1417783|17/11/2021|R_MARCHE|GRM|UCO|P
Daniele Bottanelli
CN = Bottanelli Daniele
C = IT

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI FINALIZZATI ALLA RICERCA DELL'ANTIGENE SPECIFICO DEL VIRUS SARS-COV-2 TRAMITE CAMPIONAMENTO DI MATRICE SALIVARE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA SANITARIA PER COVID 19

N. GARA SIMOG 8255635

TRA

Servizio Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, (di seguito nominata, per brevità, anche SUAM), codice fiscale 80008630420 con sede legale ad Ancona, Via Palestro n. 19, rappresentata dalla Dott.ssa Enrica Bonvecchi, Codice Fiscale BNVNRC66S51E783Q, la quale interviene nella sua qualità di Dirigente della SUAM

E

PIKDARE S.p.A., con sede legale in Casnate con Bernate (CO) - CAP 22070 - in Via Saldarini Catelli n. 10, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Como-Lecco, Codice Fiscale e Partita IVA 03690650134, domiciliata ai fini del presente atto in Casnate con Bernate (CO) - CAP 22070 - in Via Saldarini Catelli n. 10, in persona del Sig. Daniele Bottanelli, nato a Monza (MB) il 15/06/1961 - Codice Fiscale BTTDNL61H15F704P - in qualità di Procuratore Speciale, giusta procura rep. 473/135 del 18/09/2017 registrata a Como il 19/09/2017 al n. 15982 - Serire: 1T (di seguito nominata, per brevità, anche "***Fornitore***");

PREMESSO CHE

a) la L.R. 12/2012 e s.m.i. ha istituito la SUAM;

b) con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 la SUAM è stata iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89;

c) con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato, con Decreto Legge n. 105del 23 luglio

2021, fino al 31 dicembre 2021;

d) In considerazione di detta situazione emergenziale e visto il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, che ha esteso il predetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e considerato altresìquanto stabilito con il DL 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), conv. in L. 11 settembre 2020 n. 120, con Decreto SUAM n. 215 del 12/08/2021 questa Amministrazione sulla base del progetto inviato dal Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche dell'Agenzia Regionale Sanitaria, ha disposto l'indizione di una procedura d'urgenza per la stipula di un Accordo Quadro per la fornitura di test rapidi finalizzati alla ricerca dell'antigene specifico del virus sars-cov-2 tramite campionamento di matrice salivare nell'ambito dell'emergenza sanitaria per Covid 19;

e) è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura, quello del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, previa valutazione di idoneità dei prodotti;

f) la gara è stata finalizzata all'individuazione di operatori economici che, sulla base delle risultanze della procedura di gara, siano idonei ad erogare la fornitura in oggetto di gara e con i quali viene sottoscritto il presente Accordo Quadro;

g) in particolare è stata prevista la sottoscrizione di un Accordo Quadro, senza rilancio del confronto competitivo, con un numero massimo di dieci operatori economici utilmente collocati in graduatoria in ragione dei requisiti auto-dichiarati e che non sono incorsi in esclusione, successivamente alla valutazione delle offerte economiche;

h) la SUAM, con Decreto n. 242 del 14/09/2021 a seguito dell'espletamento della gara, ha aggiudicato la fornitura al seguente Operatore Economico (Fornitore), alle condizioni e nei limiti di spesa di seguito indicati:

Prezzo unitario a base d'asta e quantità quadrimestrale prevista		**€ 2,38**	**N. 500.000 kit/test**	
N. Plico	**Ragione Sociale Operatore Economico**	**Prezzo unitario offerto a test, Iva esclusa (comprensivo di tutto il materiale occorrente per l'esecuzione)**	**Quantità totale offerta**	**Graduatoria**
20	PIKDARE SpA Codice Fiscale e Partita IVA 03690650134	€ 1,18000	500.000	4°

Valore Accordo Quadro (limiti di spesa):

Importo a base di gara (4 mesi)	**Opzione Rinnovo 4 mesi, IVA esclusa**	**Opzione 1/5 contrattuale, IVA esclusa (Art. 106, c. 12)**	**Valore Massimo Stimato, comprese opzioni, IVA esclusa**
€ 1.190.000,00	€ 1.190.000,00	€ 238.000,00	€ 2.618.000,00

i) ai sensi del Decreto n. 242 del 14/09/2021 il Fornitore si è utilmente collocato nella graduatoria

Firmato digitalmente da
Daniele Bottanelli
CN = Bottanelli Daniele
C = IT

della procedura selettiva e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità, termini e prezzi unitari stabiliti nella documentazione di gara e nelle forme disciplinate nel presente Accordo Quadro;

l) che i corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea;

m) che il contratto di fornitura verrà concluso a tutti gli effetti tra le Amministrazioni pubbliche della Regione Marche, quali Amministrazioni utilizzatrici, e il Fornitore, attraverso gli Ordinativi di fornitura che saranno emessi dalle stesse Amministrazioni.

n) che il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per SUAM nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo il medesimo Accordo Quadro, le condizioni generali di contratto concluso con l'emissione degli Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni utilizzatrici.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Tecnico, la Lettera d'Invito, la documentazione tecnica e l'offerta economica presentate in gara dal Fornitore, che ancorché non materialmente allegati, costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parti integranti e sostanziali dell'Accordo Quadro, ancorché non allegati: il Codice di comportamento e il Patto d'Integrità.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto la fornitura di test rapidi salivari per la rilevazione dell'Antigene specifico del virus SARS-COV-2.
2. Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a fornire i prodotti di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi, nella misura richiesta dall'Amministrazione utilizzatrice con gli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'importo di aggiudicazione.
3. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'Amministrazione utilizzatrice, né tanto meno SUAM all'acquisto di quantitativi minimi, o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dall'Amministrazione utilizzatrice che utilizzano il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia.
4. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario a test offerto in sede di gara, IVA esclusa, per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura e sino alla concorrenza dei quantitativi massimi offerti in sede di gara dal fornitore, comprensivi delle opzioni di incremento contrattuale e rinnovo previsti.
5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nella documentazione di gara. I singoli contratti di fornitura sono regolati dal presente Accordo Quadro, dalla documentazione di gara e dagli Ordinativi di Fornitura che l'Amministrazione utilizzatrice dovrà inviare ai Fornitori Aggiudicatari per fruire delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro.
6. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'Amministrazione utilizzatrice

ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 4 mesi a decorrere dallo stesso.
2. Eventuali consegne effettuate antecedentemente a tale data, a seguito dell'emissione di Ordinativi di Fornitura dell'Amministrazione utilizzatrice, sono da considerarsi acconti della fornitura in questione.
3. In tali casi l'esecuzione anticipata della fornitura in via d'urgenza è da intendersi già autorizzata.
4. SUAM si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
5. Su richiesta scritta di SUAM, l'Accordo Quadro potrà essere rinnovato, per i medesimi quantitativi e per tutto il perdurare del periodo emergenziale, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di SUAM.
6. È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo Quadro.
7. Nel periodo di tempo di validità dell'Accordo Quadro (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza) sarà possibile emettere Ordinativi di Fornitura.
8. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto ed i servizi connessi per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Per dare esecuzione alla fornitura, l'Amministrazione Utilizzatrice deve emettere uno o più Ordinativi di Fornitura.
2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei

termini nel seguito descritti.

ART. 5 - VERIFICA DEL PRODOTTO

1. Al fine di tutelare la qualità della fornitura oggetto di gara e verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con le caratteristiche offerte in sede di gara, l'Amministrazione utilizzatrice, si riserva di eseguire delle verifiche sugli stessi, durante tutto l'arco di durata dell'Accordo Quadro.

Tutti i costi relativi alle analisi svolte saranno a carico della stessa Amministrazione utilizzatrice.

2. All'atto della prima consegna ovvero in successive consegne, a seguito di Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione utilizzatrice dovrà prelevare almeno n. 1 confezione dei test salivari;

I controlli verranno eseguiti presso i laboratori di volta in volta individuati dall'Amministrazione stessa mediante una valutazione tecnico/pratica di corrispondenza dei risultati tra quanto prelevato dall'Amministrazione utilizzatrice e altro metodo di rilevazione di componenti del virus SARS-COV-2, quale a titolo esemplificativo test molecolare su campione salivare.

Nel caso di corrispondenza dei risultati la verifica si intende positivamente superata. Al positivo completamento delle attività verrà redatto un apposito verbale. In caso di esito negativo della verifica, ovvero di non corrispondenza dei risultati, l'Amministrazione utilizzatrice attiverà le pratiche di reso dei prodotti non conformi;

3. Il Fornitore dovrà procedere a ritirare senza alcun addebito per l'Amministrazione, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione dei prodotti non conformi.

4. Di tale esito negativo l'Amministrazione Utilizzatrice ne darà tempestiva comunicazione a SUAM, che risolverà l'Accordo Quadro.

ART. 6 - VERIFICA DI CONFORMITA'

1. All'atto della consegna dei prodotti, l'Amministrazione Utilizzatrice verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione.
2. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alle forniture richieste, la data

di ricezione verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura" salvo diverso accordo tra le parti.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione Utilizzatrice rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore dovrà provvedere ad integrare la fornitura entro 3 (tre) giorni lavorativi.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione Utilizzatrice rilevi una difformità qualitativa (verifica di conformità qualitativa) nei prodotti forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.), il Fornitore dovrà procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del prodotto sia corrispondente a quanto offerto e richiesto.
5. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione aggiudicatrice, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate.
6. Qualora l'Amministrazione Utilizzatrice segnali a SUAM che i prodotti forniti non rispettano le caratteristiche minime previste dalla Capitolato Tecnico e le eventuali caratteristiche migliorative indicate nell'offerta tecnica del fornitore, SUAM risolverà il presente Accordo Quadro.

ART 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti dell'Accordo Quadro a:

a) rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento della Regione Marche;

b) assistere l'Amministrazione aggiudicatrice nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo dell'Accordo Quadro;

c) fornire i beni oggetto dell'Accordo Quadro e prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente atto e negli atti di gara;

d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini dell'Amministrazione Utilizzatrice;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all' Amministrazione Utilizzatrice ed a SUAM di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nell'Accordo Quadro e nella documentazione di gara;

f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto;

g) eseguire il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto nei luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite nell'Ordinativo di Fornitura emesso dall'Amministrazione Utilizzatrice, nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico;

h) garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata dell'Accordo Quadro la garanzia per:

- vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.);
- mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato (ai sensi dell'art.

1497 del c.c.);

i) manlevare e tenere indenne SUAM nonché l'Amministrazione utilizzatrice, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danniderivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro ovvero in relazione a diritti diprivativa vantati da terzi.

ART. 8 - PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI (supporto/assistenza, consegna trasporto e confezionamento)

1. Il Fornitore, unitamente alla fornitura, deve prestare i servizi connessi necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; ovvero supporto/assistenza tecnica, confezionamento, trasporto e consegna del prodotto nei luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite nell'Ordinativo di Fornitura emesso dall'Amministrazione Utilizzatrice, nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico e, tali servizi devono intendersi connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti e pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario offerto in sede di gara per il prodotto aggiudicato.
2. Il Fornitore deve attivare/garantire un servizio di supporto e assistenza tecnica confermando a SUAM, all'atto di sottoscrizione del presente Accordo Quadro, i recapiti indicati in offerta economica e in sede di comunicazione dati ai fini della stipula dello stesso, come di seguito indicati:

Servizio vendite deputato a ricevere gli ordinativi di fornitura	Servizio di Supporto e Assistenza
Email: venditereteaaitalia@pikdare.com; PEC: vendite@pec.pikdare.it; Operatori Vendite: Alida Meroni Tel. 031 7297601 Email: alida.meroni@pikdare.com; Paola Poletti - tel. 031 7297427 Email: paola.poletti@pikdare.com .	Email: massimo.ronchetti@pikdare.com ; ufficio.gare@pikdare.com ; venditereteaaitalia@pikdare.com; PEC: vendite@pec.pikdare.it; Tel 031 7297610; Fax 031 7297610 Area Manager: Gianfranco Benuzzi - Mobile 3357164678 Email: gianfranco.benuzzi@pikdare.com; Specialist: Federica Zennaro - Mobile 3351650223; Email: federica.zennaro@pikdare.com; Agente di Zona: Iacopo Alessandrini - Mobile 3473840194 Email: iacopo.alessandrini.ext@pikdare.com;

3. Il Fornitore deve altresì confermare il Responsabile unico della fornitura individuato nell'offerta economica, confermando i recapiti a SUAM, all'atto di sottoscrizione del presente Accordo Quadro, come di seguito indicati:

Responsabile Unico della fornitura
Sig. Massimo Ronchetti Email: massimo.ronchetti@pikdare.com ; ufficio.gare@pikdare.com ; PEC: vendite@pec.pikdare.it; Mobile 335 7164768 Tel 031 7297610; Fax 031 7297610

4. La consegna dei prodotti oggetto della fornitura, a totale carico del Fornitore (che si farà carico anche dei relativi rischi connessi) dovrà avvenire nel rispetto degli Ordinativi di Fornitura che saranno evasi sulla base dell'effettiva disponibilità dei prodotti, comunicando tempestivamente all'Amministrazione Utilizzatrice l'eventuale indisponibilità.

   L'Amministrazione Utilizzatrice indicherà i magazzini di destinazione e le tempistiche, in sede di emissione degli Ordinativi di Fornitura; le tempistiche per le consegne indicate come urgenti, sono da ritenersi sin da ora tassative.

   Ricevuto l'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà darne tempestivo riscontro all'Amministrazione Utilizzatrice, comunicando la data di consegna prevista, comunque nei termini massimi concordati.

   Il Fornitore garantisce che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità non inferiore ai 2/3 della durata complessiva.

   Qualora il Fornitore non dovesse effettuare o ritardasse la consegna, l'Amministrazione Utilizzatrice si riserva di procedere all'acquisto del materiale presso altri operatori economici, in danno del Fornitore inadempiente. Resterà pertanto a carico del Fornitore inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello proposto in gara, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante dall'inadempienza stessa.

Il Fornitore si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi nelle condizioni migliori di conservazione e di efficienza con garanzia di ogni danno o avaria evidente o occulta che possa prodursi o essere prodotta per effetto, ad esempio, dello stato di immagazzinaggio precedente o durante la consegna, della presa, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell'influenza, sul prodotto, delle condizioni ambientali e meteorologiche o dello stato chimico-fisico delle materie o per difetto imputabili al personale cui sono affidate le operazioni predette o per difetto di imballaggio, scarso o non adatto.

Il Fornitore deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamenteosservate le idonee modalità di conservazione dei dispositivi medici.

Il Fornitore dovrà consegnare prodotti, integri, rispondenti all'ordinativo ricevuto, alle specifiche e ai requisiti indicati nella propria offerta di cui alle schede tecniche.

Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi di personale dell'Amministrazione Utilizzatrice.

I prodotti da conservare in frigo o in freezer dovranno riportare, ben visibile, l'indicazione della temperatura di corretta conservazione, pena il rifiuto del prodotto.

I prodotti contenenti prodotti tossici o infiammabili dovranno riportare il simbolo relativo alla pericolosità.

In deroga all'articolo 1510, comma 2 Codice Civile le consegne dovranno essere effettuate a rischio del Fornitore, franche di ogni spesa (imballo e trasporto compresi) e con ogni onere a carico del Fornitore, fatta eccezione per l'IVA che per legge è a carico dell'acquirente.

Il materiale dovrà essere consegnato a terra e nessun onere aggiunto sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto - e per spese di qualsiasi altra natura - quand'anche effettuato per consegne urgenti.

Deterioramenti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto,

conferiscono all'Amministrazione utilizzatrice il diritto di rifiutare i beni, in danno al Fornitore. Dovrà essere garantito lo scarico a terra dei bancali.

Il materiale consegnato dovrà essere integro e rispondente all'ordinativo ricevuto.

Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposito Documento di Trasporto (DDT) in duplice copia di cui una, firmata per ricevuta, resterà al Fornitore. L'originale del DDT deve essere rilasciato al destinatario, che lo firmerà per accettazione, per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura.

Il suddetto documento di consegna dovrà obbligatoriamente indicare:

- Luogo di consegna della merce;
- Numero di riferimento dell'ordine;
- Data dell'ordine;
- Descrizione e quantità della merce, con relativo numero di lotto e data di scadenza;
- Eventuali dati specifici richiesti dall'Amministrazione Utilizzatrice.

In mancanza di tali dati, l'Amministrazione Utilizzatrice non accetterà reclami da parte del Fornitore qualora la merce venisse respinta.

La prova della consegna è rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserva alcuna, da parte del punto di consegna indicato nella richiesta stessa. Dovrà inoltre essere esattamente conforme a quanto indicato in offerta, nelle relative schede tecniche. Comporterà il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del punto di consegna:

- la mancanza dell'ordine per la merce consegnata (salvo acconti espressamente concordati);
- ogni difformità della spedizione rispetto a quanto riportato nell'ordine;
- merce non conforme alle specifiche contrattuali;
- la mancanza di un DDT di consegna o la mancanza, nel DDT del riferimento, del numero

di ordine;

- la mancanza nel confezionamento esterno delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti contenuti;
- la consegna di prodotti con un periodo di validità, alla data di consegna, inferiore ai 2/3 della vita utile prevista;
- qualora nell'ordine di acquisto siano indicati più centri di costo o luoghi di consegna finali, le consegne dovranno avvenire in imballi separati, comprensivi di tutti i beni necessari all'esecuzione dei relativi esami;
- il mancato rispetto delle condizioni di conservazione dei prodotti presso il Fornitore o durante il trasporto.

La consegna della merce ad un destinatario diverso non vale a liberare il Fornitore dall'obbligo di consegna, dovendosi ritenere elemento essenziale della presente scrittura privata la fornitura al punto di consegna indicato nel presente articolo.

Il Fornitore è tenuto a risarcire l'Amministrazione Utilizzatrice per i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

Nel caso di urgenza, qualora il Fornitore dovesse avvalersi di mezzi di trasporto eccezionali o corrieri specializzati nel recapito di colli urgenti, non potrà rivalersi sull'Amministrazione Utilizzatrice per eventuali spese aggiuntive sostenute.

Gli ordini devono essere evasi integralmente.

Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo espresso, nell'ambito di singole consegne, con l'Amministrazione Utilizzatrice ove strettamente necessario per evitare l'interruzione del servizio.

Non sono ammessi limiti minimi di quantitativi di prodotti ordinabili.

Non saranno ammessi, in sede di liquidazione, fatture facenti riferimento a Ordinativi di Fornitura

evasi solo parzialmente, salvo diverso accordo.

La quantità consegnata sarà esclusivamente quella accertata presso le sedi che l'Amministrazione Utilizzatrice indicherà nell'Ordinativo di Fornitura e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

Data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nella richiesta di reintegro. In ogni caso, l'Amministrazione Utilizzatrice potrà accertare l'effettiva quantità e qualità dei prodotti consegnati in un successivo momento come meglio precisato nel relativo articolo dedicato ai controlli di cui al presente contratto; tale verifica deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

Trattandosi di fornitura di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/1990, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

Il Fornitore pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con l'Amministrazione Utilizzatrice.

Il Fornitore provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all'Amministrazione Utilizzatrice la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

Il Fornitore dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione Utilizzatrice la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordinativi. In particolare il Fornitore dovrà comunicare

tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

- la denominazione;

- il periodo di indisponibilità, ove noto, o prevedibile;

- la causa di indisponibilità.

Il Fornitore si impegna, altresì, a fornire prodotti analoghi reperiti da altro produttore purché giudicato idoneo dagli utilizzatori. In alternativa, il materiale stesso potrà essere reperito con ogni mezzo dall'Amministrazione Utilizzatrice, con addebito al Fornitore dell'eventuale maggior prezzo pagato.

In particolare, tutti i casi di indisponibilità dei materiali (e/o di impossibilità della fornitura) ascrivibile alla sfera del Fornitore, ivi incluse le ipotesi di:

- sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione dei beni a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione dall'utilizzo del sito produttivo (es.: sequestro, ecc.) a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/odistribuzione dei beni;
- fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione dei beni a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o, comunque, del Fornitore;
- sospensione e/o interruzione o, comunque, indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione;
- ulteriori eventuali rotture di stock,

nonché i casi di:

- mancata consegna, completa o parziale di prodotti,
- reiterati ritardi nella medesima,
- mancata tempestiva comunicazione di indisponibilità temporanea per fatti imputabili al Fornitore,

sono considerati casi di inadempimento del Fornitore e si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. 10 *Inadempimenti e penalità.*

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, il facile immagazzinamento e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali/quantitativa del contenuto, il nome del produttore, numero di lotto e data di scadenza ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili (eventualmente anche con lettore di barcode, se richiesto dall'Amministrazione Utilizzatrice) e le pezzature dovranno essere adeguate alle reali necessità, allo scopo di utilizzare completamente i reagenti prima della scadenza.

Gli imballi dovranno essere a perdere, sufficientemente robusti per essere eventualmente immagazzinati in sovrapposizione.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalla normativa in vigore e devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Gli imballi dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura così che, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Esalazioni;
- Calore;

- Luce;
- Umidità;
- Urti ed altre eventuali azioni meccaniche.

Gli imballi e i confezionamenti, all'esterno, dovranno riportare, in lingua italiana, ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei beni contenuti.

Tutte le confezioni dei prodotti in gara (dall'involucro esterno consegnato al vettore, fino all'ultima confezione interna realmente indivisibile) dovranno essere provviste di codice a barre, o altro dispositivo di identificazione e rintracciabilità univoco in uso presso l'Amministrazione Utilizzatrice (a titolo esemplificativo e non esaustivo: RFID, etc.), dotato di opportune dimensioni e di nitidezza di stampa tali da consentire una rapida decodifica con comuni lettori ottici o altri sistemi compatibili.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

Le caratteristiche di imballo e le modalità di confezionamento primario dovranno essere conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di riduzione del rischio da MMC (movimentazione manuale dei carichi). Il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza.

Dovranno, quindi, secondo le caratteristiche del carico, prevedere ad esempio maniglie o prese facilitate, nonché riportare su ciascun collo l'indicazione del peso.

Per i colli voluminosi la merce dovrà pervenire in imballi disposti su apposite pedane delle quali non sarà tenuta contabilizzazione.

Su ogni singola confezione dei prodotti richiesti dovranno essere riportati tutti i dati, in lingua italiana, a caratteri indelebili e ben visibili, le informazioni richieste dal D. Lgs. 332/2000 e dal D. Lgs 46/1997.

Per quanto non previsto, si farà riferimento agli standard UNI - EN /ISO o altre norme internazionali universalmente riconosciute.

Le etichette dovranno essere in italiano, riportare tutte le caratteristiche del prodotto, o in lingua straniera ma corredata da apposita traduzione in italiano.

Sulle confezioni dovrà essere indicato il nome della ditta produttrice o dei concessionari.

La data di scadenza nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione dei prodotti in parola devono risultare chiaramente leggibili ed in lingua italiana.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.

L'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi devono essere conformi a quanto stabilito dalla legge n° 256/1974 e s.m.i., dal D.P.R. 141/1988, dal D.M. Sanità del 28 gennaio 1992 (così come rettificato in GU n° 70 del 24 marzo 1992), dal Decreto Ministero Sanità 28 aprile 1997, dal Decreto Ministero Sanità 4 aprile 1997 D. Lgs. 52/1997 e s.m.i. e dai Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento CE n. 1272/2008.

I codici indicati dal Fornitore, come riferimento ai prodotti offerti dovranno rimanere invariati per tutta la durata della fornitura. La loro modifica potrà essere effettuata solo previa comunicazione alla SUAM ed agli uffici competenti dell'Amministrazione Utilizzatrice e la conseguente autorizzazione alla modifica da parte della SUAM.

È responsabilità del Fornitore garantire che il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati.

Pertanto, il Fornitore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti.

Nel caso in cui sia previsto il trasporto del materiale a temperature controllate è onere del Fornitore provvedere alla consegna del medesimo mediante adeguati vettori (con veicoli dotati delle

necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo e l'utilizzo di mezzi di registrazione atti a documentare il mantenimento di tali condizioni) o secondo modalità che ne permettano la corretta conservazione in modo da mantenerne le caratteristiche qualitative.

Il mantenimento della catena del freddo, anche durante il trasporto, ove necessaria dovrà essere documentabile attraverso la tracciabilità dei movimenti del prodotto con relativi orari e temperature rilevate attraverso idonei strumenti di registrazione.

L'attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna.

Nel caso in cui il mancato rispetto di tutte le norme sopra descritte costituiscano grave inadempimento, l'Amministrazione Utilizzatrice potrà risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 Codice Civile) fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

ART. 9 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto sarà determinato sulla base del prezzo unitario del test offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo della fornitura del test e di tutto il materiale occorrente per la corretta esecuzione del test ed altresì della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica quale parte integrante e sostanziale al presente Accordo Quadro.

   I prezzi unitari di aggiudicazione rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata del presente Accordo Quadro.

   Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto mera fornitura di prodotti senza posa in opera pertanto gli Oneri della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso) sono pari a € 0 (zero) e non è previsto D.U.V.R.I.

2. Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
3. La fatturazione dovrà avvenire a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna. In base a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, che ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e Fornitori a decorrere dal 31/03/2015, nella fattura elettronica dovrà essere inserito il numero dell'ordine ed il numero della bolla/certificato di pagamento, a pena di restituzione del documento mancante dei suddetti dati. La mancanza di detti riferimenti interrompe i termini di pagamento.

   Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nei corrispettivi.

   Non potrà essere imposto dal Fornitore alcun limite minimo o massimo di fatturazione.

   Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento del CIG (Codice Identificativo Gara).
4. Le informazioni necessarie alla fatturazione saranno comunicate dai rispettivi servizi competenti dell'Amministrazione Utilizzatrice.

ART. 10 – INADEMPIMENTI E PENALITA'

Fermo quanto precisato al precedente articolo, in caso di difformità della fornitura rispetto agli

obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penalità fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penalità avverrà, previa diffida scritta ad adempiere nel termine di 15 giorni (o termini inferiori in caso di urgenza o di motivate necessità di servizio) di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dal Fornitore, come di seguito indicato.

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Utilizzatrice di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.

Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.

Si indicano di seguito le casistiche di inadempimento e le relative penalità a carico del Fornitore:

Mancata o ritardata sostituzione, completa o parziale, o ritiro dei prodotti danneggiati o viziati entro i termini fissati. Per ritardo si intende l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla contestazione	2% del valore della merce contestata, con un minimo di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi inutilmente 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla scadenza del termine di sostituzione.
Smaltimento dei prodotti e degli imballaggi non ritirati e deperiti	Addebito completo delle spese di smaltimento al Fornitore
Modifica non autorizzata dagli uffici competenti dei codici dei prodotti indicati dall'Fornitore come riferimento ai prodotti offerti	I prodotti verranno considerati come non presenti nell'offerta originaria e quindi come offerti in sconto merce.
Ritardi nella consegna, mancata o parziale consegna dei beni, mancata comunicazione di indisponibilità temporanea dei beni oltre alle ipotesi previste nel presente Accordo Quadro.	2% del valore dell'ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Mancato ripristino, totale o parziale, dei danni accertati, verso l'Amministrazione Utilizzatrice o terzi, a carico dell'Fornitore nel termine fissato dall'Amministrazione Utilizzatrice medesima	Penale variabile da un minimo del 5% a un massimo del 10% dell'importo del danno cagionato oltre al risarcimento del danno.
Giustificazioni addotte non accolte, non pervenute entro il termine indicato.	€ 400,00 per i primi 10 giorni consecutivi e € 500,00 per ogni giorno successivo.

Tutte le riserve che il Fornitore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Amministrazione Utilizzatrice e devono essere adeguatamente motivate.

La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti dall'assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art. 1223 Codice Civile).

L'Amministrazione Utilizzatrice potrà sospendere i pagamenti non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione ad altre forniture in corso.

Non si darà inoltre luogo al pagamento di fatture finché il Fornitore non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze.

L'Amministrazione Utilizzatrice potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo (anche su crediti dipendenti da altri contratti che il Fornitore ha in corso con l'Amministrazione Utilizzatrice) senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l'Aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa. L'ammontare della penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale; l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione Aggiudicatrice a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione, oltre alla quale SUAM potrà risolvere il Contratto.

Dopo il trentesimo giorno di ritardo previsto per le varie ipotesi di inadempimento sopra descritte l'Amministrazione Utilizzatrice, tramite SUAM, avrà in ogni caso il diritto di risolvere il Contratto e porre a carico del Fornitore gli eventuali danni conseguenti.

La SUAM e l'Amministrazione Utilizzatrice si riservano di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.

ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione Utilizzatrice e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, alla SUAM; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Nella comunicazione di contestazione dell'inadempimento dovranno essere indicate almeno:

- il nominativo del referente e/o RUP/DEC;
- riferimento dell'Ordinativo di Fornitura;
- ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

Qualora le controdeduzioni da parte del Fornitore non pervengano all'Amministrazione Utilizzatrice nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione medesima a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui al presente articolo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali unicamente da parte di SUAM dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da SUAM; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a SUAM entro iltermine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni da parte del Fornitore non pervengano a SUAM neltermine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa SUAM a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui al presente articolo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. L'Amministrazione procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitoredall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

ART 12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile, nonché alle specifiche ipotesi di inadempimento delle obbligazioni assunte con la presentazione dell'offerta e dei relativi contenuti, costituiscono motivo per la risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- esito negativo dell'accertamento del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. i.;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico;
- comunicazione con cui l'Amministrazione Utilizzatrice dichiara che i prodotti forniti non rispondono ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica del Fornitore;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;

- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;
- nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, l'Accordo Quadro è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte della SUAM e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessariaper assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione Utilizzatrice sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali SUAM non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione SUAM si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli Ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di violazione di detti divieti, SUAM e l'Amministrazione Utilizzatrice, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto,

rispettivamente, l'Accordo Quadro e l'ordinativo di fornitura.

3. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

   Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazionidebitrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 14 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione e/o di SUAM.
3. L' Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione e/o di SUAM, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di

diritto degli Ordinativi di Fornitura e l'Accordo Quadro, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione Utilizzatrice nell'Ordinativo di Fornitura indica il proprio "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.
2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con SUAM per garantire i controlli di cui al presente Accordo Quadro
3. Il D.E.C., al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di Fornitura, dovrà inviare a SUAM ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 16 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, SUAM non ha redatto il DUVRI Preliminare (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere dell'Amministrazione Utilizzatrice, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D. Lgs. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento dell'indizione della presente gara; qualora l'Amministrazione Utilizzatrice ritenga sussistere detti rischi da interferenza dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il relativo DUVRI che sarà allegato all'Ordinativo di fornitura quale parte integrante dello stesso.

   Detto D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i..
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.
3. La SUAM tratta i dati relativi all'Accordo Quadro e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione dell'Accordo Quadro medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché

per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, la SUAM acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

4. L'Amministrazione utilizzatrice, aderendo all'Accordo Quadro conferisce alla SUAM i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio dell'Accordo Quadro stesso e dei singoli contratti attuativi.

   Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate, il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da parte della SUAM., gli impegni presi con il presente Accordo Quadro.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. alla quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

   Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona - casella email: rpd@regione.marche.it. Il delegato al trattamento di tali dati è il dirigente della SUAM.

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo Quadro, l'Amministrazione ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

ART. 18 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dalla lettera d'invito e relativi allegati.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo Quadro o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Ancona.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D. Lgs. 50/2016, redatta in unica copia.
2. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro ad eccezione di quelli che fanno carico a SUAM e all'Amministrazione per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro. Si procederà alla registrazionesolo in caso d'uso.
3. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 21 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro

complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di SUAM e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

SUAM	IL FORNITORE
Dott.ssa Enrica Bonvecchi	**Sig. Daniele Bottanelli**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

***

ALLEGATO 1 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI FINALIZZATI ALLA RICERCA DELL'ANTIGENE SPECIFICO DEL VIRUS SARS-COV-2 TRAMITE CAMPIONAMENTO DI MATRICE SALIVARE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA SANITARIA PER COVID 19

N. GARA SIMOG 8255635

TRA

Servizio Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, (di seguito nominata, per brevità, anche SUAM), codice fiscale 80008630420 con sede legale ad Ancona, Via Palestro n. 19, rappresentata dalla Dott.ssa Enrica Bonvecchi, Codice Fiscale BNVNRC66S51E783Q, la quale interviene nella sua qualità di Dirigente della SUAM

E

PIKDARE S.p.A., con sede legale in Casnate con Bernate (CO) - CAP 22070 - in Via Saldarini Catelli n. 10, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Como-Lecco, Codice Fiscale e Partita IVA 03690650134, domiciliata ai fini del presente atto in Casnate con Bernate (CO) - CAP 22070 - in Via Saldarini Catelli n. 10, in persona del Sig. Daniele Bottanelli, nato a Monza (MB) il

15/06/1961 - Codice Fiscale BTTDNL61H15F704P - in qualità di Procuratore Speciale, giusta procura rep. 473/135 del 18/09/2017 registrata a Como il 19/09/2017 al n. 15982 - Serire: 1T (di seguito nominata, per brevità, anche "***Fornitore***");

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto Daniele Bottanelli, quale Procuratore Speciale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 10 (Inadempimenti e Penalità); 11 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); 12 (Clausola risolutiva espressa), 13 (Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito) e 19 (Foro competente).

IL FORNITORE

Sig. Daniele Bottanelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate